



## COMUNICATO UFFICIALE N. 1363 DEL 7 MARZO 2019 CORTE SPORTIVA D'APPELLO N. 16

Reclamo proposto dalla S.S.D. a r.l. Basket Golfo avverso il provvedimento del G.S.N. del 27 febbraio 2019 (C.U. n. 1341 del 27.02.2019 G.S.N. n.150) che ha disposto la ripetizione della gara n. 2030 del campionato di serie B, girone A, disputata il 24.02.2019 tra BK Rosmini Domodossola e Solbat Plombino (art. 26 R.E. gare, art. 67 R.E. gare)

### La Corte sportiva d'appello

Presidente: Romagnoli  
Componenti: Vergara Caffarelli, D'Andria  
Relatore: D'Andria

*Visto il provvedimento con il quale il G.S.N. "preso atto della mancata prosecuzione della gara n. 2030 per impraticabilità del campo di gioco per cause non imputabili ad entrambe le due società; verificato che la gara non è proseguita su altro terreno di gioco come da accordi tra le squadre; P.Q.M. dispone la ripetizione della gara in altra data e trasmette, a tal fine, gli atti al Settore Agonistico; dispone, altresì, l'obbligo per la società Rosmini Domodossola di corrispondere alla società Basket Golfo il rimborso delle spese di viaggio al momento della ripetizione della gara ai sensi dell'art. 67 R.E. Gare, nonché l'obbligo di versare nuovamente l'importo dovuto per il contributo gara (art. 26 RE Gare, art. 67 RE gare)";*

letto il reclamo presentato dalla S.S.D. a r.l. Basket Golfo con cui veniva chiesto alla Corte sportiva d'Appello, in riforma dell'impugnato provvedimento del G.S.N., l'applicazione, in danno della BK Rosmini Domodossola, della punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o la omologazione della gara con il miglior risultato conseguito in campo dalla reclamante;

considerato come, a fondamento delle proprie richieste la società reclamante, abbia assunto l'imputabilità alla BK Rosmini Domodossola dell'impraticabilità del campo di gioco, in quanto causata dalla condotta non regolamentare di un atleta tesserato per la medesima società, Alin Ionut Zaharie;

letto l'allegato al rapporto arbitrale dal quale risulta che, nel secondo quarto il giocatore del BK Rosmini Domodossola Zaharie Alin Ionut, sostituito a seguito del quarto fallo personale, usciva dal campo protestando avverso le decisioni arbitrali con frasi offensive, ed arrivato nei pressi della propria panchina, colpiva con un calcio violento la borsa medica e alcune bottigliette di acqua, venendo quindi espulso;

*preso atto che "gli oggetti sono scagliati sino a raggiungere il muro dietro la linea di fondocampo. Il calcio causa anche la rottura di un flacone di olio per massaggi, il cui contenuto si riversa per alcuni metri sia lungo il fondo campo sia nell'angolo di campo adiacente l'area della panchina di casa";*

Segue C.U. n. 1363 del 7 marzo 2019 C.S.A. n. 16

preso atto altresì che risultava vano il tentativo di rimuovere l'olio versato e dunque di ripristinare la praticabilità del terreno di gioco, e conseguentemente, la gara veniva definitivamente sospesa;

sentito all'udienza del 7 marzo 2019 il legale della società Basket Golfo, il quale ribadiva quanto dedotto nel reclamo e nella memoria integrativa, ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, mentre nessuno compariva per la BK Rosmini Domodossola;

ritenuto che, sulla base delle suddette risultanze, la sospensione della gara è stata inequivocabilmente determinata dalla condotta tenuta dal giocatore della BK Rosmini Domodossola Zaharie Alin Ionut, il quale veniva peraltro sanzionato dal G.S.N., per il proprio comportamento platealmente non regolamentare, con la squalifica per tre gare, tra gli altri tenuti nella circostanza, anche per avere causato con un calcio la rottura dei flaconi di olio per massaggio, che si spargeva sul campo di gioco rendendolo impraticabile (C.U. n. 1341 del 27/2/2019);

ritenuto pertanto come la responsabilità per la sospensione della gara debba essere imputata alla BK Rosmini Domodossola - la quale ai sensi dell'art. 1, 3 a) R.G. risponde a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse dal proprio tesserato Zaharie Alin Ionut - ed alla stessa, ai sensi dell'art. 31 R.G., debba applicarsi la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20.

### **P.Q.M.**

In accoglimento del reclamo, omologa la gara BK Rosmini Domodossola – Solbat Piombino con il risultato di 0-20 (artt. 1 e 31 R.G.); dispone non addebitarsi il relativo contributo.

F.to Silvia D'Andria  
RELATORE

F.to Federico Romagnoli  
PRESIDENTE

---

Roma, 7 marzo 2019

F.to Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE